

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 15 aprile 2009

Circolare informativa n° 19/2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

Approfondimento

DILAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI: INTERESSANTE STRUMENTO ANTICRISI

Il momento di evidente crisi economica che stiamo vivendo, conduce molte aziende a cercare dei “rimedi”; tra questi vi sono: la cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, le procedure di mobilità, ed in generale tutti i c.d. ammortizzatori sociali.

Oltre agli “strumenti” sopra citati, spesso le aziende rivolgono la loro attenzione alla procedura di dilazione dei debiti contributivi, quale strumento anticrisi.

Grazie alla procedura di dilazione, le imprese possono restare in vita, in quanto viene garantita sia l’agevolazione finanziaria che la regolarità contributiva.

Riteniamo interessante approfondire le diverse strade che si aprono, qualora un soggetto venga a trovarsi inadempiente e voglia adottare la procedura di dilazione, nonché le possibilità offerte dall’INPS e dall’INAIL e la dilazione dei debiti contributivi secondo le procedure gestite dagli agenti di riscossione per Equitalia.

INPS

L’INPS con messaggio n. 6292/2008 ha fornito delle istruzioni in merito alla nuova normativa.

Innanzitutto, viene consentito al concessionario di dilazionare i pagamenti fino a 72 rate mensili ai contribuenti che versano in uno stato di temporanea ed obiettiva difficoltà.

Viene consentito a tutti i contribuenti di rivolgersi agli agenti della riscossione per richiedere la dilazione dei debiti di natura contributiva e non contributiva.

La nuova rateazione è alternativa, nel senso che, ai contribuenti viene offerta la possibilità di chiedere la dilazione sia per i crediti iscritti a ruolo che per quelli in fase amministrativa.

Le caratteristiche della dilazione INPS

Il nuovo “iter” procedurale prevede che, il provvedimento di accoglimento o di reiezione, sia emanato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

La nuova procedura consente la realizzazione di un servizio più efficiente nei confronti delle aziende e dei contribuenti che desiderano regolarizzare la propria posizione debitoria. La domanda viene presentata versando contestualmente il primo acconto.

Qualora si tratti di azienda con dipendenti, si versa anche l’ammontare delle ritenute effettuate ai lavoratori e non versate.

La sede INPS competente avrà cura di verificare se sussistono le condizioni per l’accoglimento e rilascia un piano di ammortamento provvisorio consentendo al contribuente di effettuare i versamenti mensili.

Il Direttore Regionale o Provinciale, ovvero il Direttore Centrale delle Entrate, sempre entro quindici giorni, può accogliere, respingere o confermare il piano di ammortamento.

Qualora il debitore omette il pagamento delle rate mensili, oppure non versi regolarmente i contributi, la dilazione viene revocata.

Nell’ipotesi in cui il debitore sospenda esclusivamente il versamento dei contributi sarà il Direttore della Sede a valutare la circostanza di mantenere in essere o meno la dilazione.

Dilazione: limiti di importo e competenza

Per stabilire la competenza, i nuovi limiti di importo dovranno essere considerati al netto di somme aggiuntive e si considerano esclusivamente i contributi omessi o evasi, indipendentemente dalle sanzioni.

Con maggiore precisione:

- Fino ad €500.000,00 è competente il Direttore Provinciale INPS, ed il numero delle rate è pari a 24 per i debiti in fase amministrativa, ed a 60 rate per i debiti iscritti a ruolo;
- Da €500.000,00 e fino ad €1.000.000,00 è competente il Direttore Regionale INPS, ed il numero delle rate è pari a 24 per i debiti in fase amministrativa, ed a 60 rate per i debiti iscritti a ruolo;
- Oltre €1.000.000,00 è competente il Direttore Centrale delle Entrate, ed il numero delle rate è pari a 24 per i debiti in fase amministrativa, ed a 60 per i debiti iscritti a ruolo.

Dilazione in seguito alla notifica della cartella

In tal caso, per essere accettata, la richiesta di dilazione deve presentare i seguenti requisiti:

- La domanda di dilazione deve essere presentata alla sede INPS competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
- La dilazione riguarda tutti i debiti che il soggetto ha nei confronti dell’INPS, sia quelli evidenziati in cartella che quelli ancora quelli in fase amministrativa;
- Il contribuente deve essere in regola con il versamento dei contributi correnti;
- Per quanto riguarda i contributi aziendali, deve essere versata la quota a carico dipendente, nell’eventualità in cui il datore di lavoro non avesse ancora provveduto, dovrà adempiere al momento della presentazione della domanda di dilazione;
- All’istanza di dilazione, va allegata la quietanza del versamento di un dodicesimo del debito contributivo.

Revoca delle dilazioni

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente perde i benefici della rateazione, infatti, nel momento in cui l’INPS verrà a conoscenza dell’inadempimento, revocherà il provvedimento e attiverà la procedura di riscossione delle restanti rate.

La dilazione in 60 rate è possibile solo se autorizzata dall’INPS e per le seguenti situazioni:

- Calamità naturali, per le quali sia stato emesso decreto di sospensione dei termini;
- Procedure concorsuali, per le quali sia stato emanato il provvedimento dichiarativo
- Richiesta di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti;

- Trasmissione agli eredi di debiti contributivi;
- Debiti di ammontare non inferiore ad € 10.000,00 in presenza di una situazione economica precaria comprovata da documentazione fiscale;
- Crisi aziendale dovuta a contrazione o sospensione dell'attività, a seguito di eventi non direttamente legati all'azienda, quanto piuttosto a crisi temporanee di mercato;
- Carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti di crediti maturati nei riguardi Pubbliche Amministrazioni.

INAIL

La Legge n. 31/2008 ha introdotto una ulteriore rateazione fino a 72 rate.

L'INAIL con circolare n. 22/2008 ha formulato dei chiarimenti circa le novità introdotte dalla legge.

Permane in capo agli *Enti Previdenziali*, la facoltà di concedere il beneficio della rateazione, mentre, per **le somme iscritte a ruolo relativamente a debiti fiscali e contributivi**, il potere di concedere la rateazione spetta agli *Agenti della riscossione* che, su richiesta del contribuente, possono ripartire le somme fino a 72 rate in caso di temporanea situazione di difficoltà.

Inoltre, è aumentato da € 26.000,00 ad € 50.000,00 il limite oltre il quale deve essere prestata garanzia fideiussoria, e per ragioni di omogeneità, il Consiglio di Amministrazione ha esteso ad € 50.000,00 il limite dei crediti contributivi non iscritti a ruolo e per i quali si richiede la rateazione.

Il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 ha eliminato l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria nelle ipotesi di rateazione di crediti iscritti a ruolo per somme superiori ad € 50.000,00; tale obbligo permane solo per le richieste soggette ad autorizzazione ministeriale e di qualunque importo.

EQUITALIA

Per linee generali, il debitore che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all'Agente della riscossione la rateazione del debito fino ad un massimo di 72 rate.

Le rate scadono nel giorno indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

Il procedimento

L'accoglimento dell'istanza di rateazione è subordinato alla presenza di una *temporanea situazione di obiettiva e concreta difficoltà*, nella quale si viene a trovare il contribuente.

Affinché si possa parlare di situazione di obiettiva difficoltà, devono essere presenti i seguenti requisiti:

- Carenza di liquidità finanziaria;
- Crisi aziendale di carattere temporaneo;
- Crisi economica settoriale;
- Processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- Situazione reddituale precaria.

Debiti fino a 5 mila euro

La dilazione concessa è la seguente:

- Per importi fino ad €2.000 sono previste 18 rate;
- Per importi da €2.000,01 ad €3.500 sono previste 24 rate;
- Per importi da €3.500,01 ad €5.000 sono previste 36 rate.

Debiti superiori a 5 mila euro

Per quanto riguarda le persone fisiche, la richiesta di dilazione viene esaminata sulla base di due elementi:

- l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE);
- l'entità del debito.

In tal modo si creano una serie di classi ISEE, a ciascuna di esse corrisponde una “*soglia d'accesso*” che rappresenta l'importo a partire dal quale il debitore non è in grado di onorare il proprio debito in un'unica soluzione.

Se il debito è inferiore a detta soglia, allora l'istanza non può essere accolta, nell'ipotesi contraria, viene concessa la rateazione.

Qualora venga concessa la dilazione, il valore della soglia viene diviso per 12 in modo da individuare l'importo che il debitore può sopportare mensilmente, tenendo conto che:

- l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad €100;
- il numero massimo delle rate è 72.

Inoltre, se in base ai parametri non viene concessa la dilazione, il debitore può appellarsi a particolari situazioni soggettive che sono insorte e che hanno modificato la situazione, quali ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro, insorgenza di una patologia nel nucleo familiare che ha comportato un aggravio di spese.

La procedura esaminata è valida anche per i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato.

Per tutti gli altri soggetti quali, società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, il concetto di “*temporanea difficoltà*”, deve essere inteso, quale “*situazione reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni*”.

Il parametro utilizzato è “*l'indice di liquidità*”, che deve essere inferiore ad 1 per ottenere la dilazione.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso